

Rep.n. _____ del _____

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SOVERE E LA SOC. _____
PER L'EFFETTUAZIONE DELL'ATTIVITA' di PRELIEVO ED ANALISI DI MEDICINA DI LABORATORIO PER IL
PERIODO DAL 01.03.2026 AL 29.02.2028 SALVO SUCCESSIVA PROROGA BIENNALE IN LOCALE DI
PROPRIETÀ COMUNALE

Con al presente scrittura privata digitale stipulata in modalità asincrona costitutiva della convenzione indicata in oggetto e più innanzi specificata

TRA

il Comune di Sovere, rappresentato dalla Dottoressa Savoldelli Daniela, nella sua qualità di Responsabile del Settore Affari Generali

E

La soc. . _____, avente CF _____ e P.IVA: _____ con sede legale in _____ via _____ rappresentato dal _____, nella sua qualità di Legale Rappresentante ed altresì titolare di Servizio accreditato di Medicina di Laboratorio SMEL presso il Servizio Sanitario Regionale della Lombardia, in conformità alla normativa regionale vigente ed in particolare alla LR 33 del 2009 e alle deliberazioni di Giunta Regionale applicabili e l'attività di prelievo che sarà svolta presso i locali comunali sarà connessa allo SMEL situato presso _____ in via _____ accreditato con DGR _____

PREMESSO CHE:

- la DGR X/2989 del 23/12/2014 – allegato B - prevede la possibilità per i Servizi di Medicina di Laboratorio (SMEL) accreditati con il Servizio Sanitario Regionale di apertura di attività di prelievo, secondo le modalità previste dall'allegato 3C della DGR VII/3313/2001, presso locali che dispongono dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa di settore, con accesso per tutti i cittadini, su richiesta delle amministrazioni locali allo scopo di facilitare l'accesso alle attività di prelievo in particolare delle categorie fragili;
- a seguito di tale normativa i Comuni possono prendere accordi con gli SMEL accreditati, pubblici o privati, al fine di garantire l'erogazione del servizio sul proprio territorio;

RICHIAMATE:

- l'avviso pubblico di ricerca di laboratori Smel accreditati per lo svolgimento di attività di prelievo ed analisi di laboratorio presso immobile comunale sito in via Marconi, 1-3 registrato al prot.n. xxx del xxx ;
- la determina di assegnazione definitiva dei locali in concessione predisposta dalla responsabile del Settore Affari Generali predisposta a seguito della presentazione delle candidature;
- il verbale di verifica n. 678/15 del 29.09.2015 dell'Asl di Bergamo (ns. protocollo n. 6503 del 29.09.2015) con cui si autorizzava l'idoneità dei locali siti n via G. Marconi, 1-3; per lo svolgimento delle attività di prelievo;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.139 del 22/12/2025 con cui si è dato atto d'indirizzo in orine ai criteri di ordine amministrativo a supporto del presente procedimento;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha per oggetto la regolazione dei reciproci rapporti tra il comune di Sovere e la Società _____ per lo svolgimento delle attività di prelievo dei servizi di medicina di laboratorio sul territorio del Comune di Sovere.

2. La soc _____ (di seguito indicata come “concessionario”) garantirà a far data dal 01/03/2026 la gestione dell’attività di prelievo dei servizi di medicina di laboratorio presso il locale di proprietà comunale, sito a Sovere in Via G. Marconi, 1, piano terra, accatastato al mappale 610 sub 703 del fg. 22 comune cens Sovere consistenza 56,00 mq utilizzando personale proprio (medico, amministrativo e di supporto). Il servizio di prelievo sarà garantito almeno nei giorni di Lunedì, Martedì e Giovedì, secondo un calendario annuale concordato con l’Amministrazione Comunale e il Distretto dell’A.T.S. competente, nei seguenti orari che potranno eventualmente subire successiva modifica:

- Lunedì ore 7:00-9:00: prelievi
ore 9:00-9:30: ritiro referti
- Martedì ore 7:00-9:00: prelievi
ore 9:00-9:30: ritiro referti
- Giovedì ore 7:00-9:00: prelievi
ore 9:00-9:30: ritiro referti

e comunque sino al completo soddisfacimento degli utenti presenti.

3. L’attività di prelievo è connessa allo SMel situato presso _____ Via _____ n° _____, accreditato con Deliberazione _____ del _____ iscritto al Registro Regionale al DGR n. _____ del _____.

ART. 2 – ONERI DEL COMUNE

1. Il Comune di Sovere autorizza il concessionario ad utilizzare i locali di proprietà comunale siti a Sovere Via G. Marconi, 1, piano terra, meglio identificati al precedente articolo.
2. Fermi restando tutti gli oneri posti a carico del concessionario dalla presente convenzione, sono dovuti all’ente per l’utilizzo dei locali € 1.500,00 annui a titolo di canone di concessione entro cui è previsto il rimborso spese per utilizzo dei locali comunali, comprensivo di pulizie, utenze ed occupazione degli spazi. Il pagamento dovrà essere previsto in maniera anticipata per il suo totale entro il primo trimestre di ogni anno con prima scadenza fissata prima della stipula del presente contratto.
3. Il Comune di Sovere si impegna ad informare il Distretto dell’A.T.S. competente e la cittadinanza sull’ubicazione del punto prelievo e sull’orario di apertura dello stesso e si impegna altresì a promuovere incontri con i Medici di Base, operanti sul territorio, al fine di individuare procedure di richiesta dei prelievi e di consegna dei referti più adeguate possibili alle esigenze di diagnosi e cura dei pazienti.

ART. 3 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario si impegna ad effettuare le attività di prelievo oggetto della presente convenzione alle condizioni e secondo modalità previste nel presente e nei successivi articoli.
2. Il concessionario assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti dalla gestione del servizio prelievi da essa assicurata sul territorio del Comune di Sovere e assicura il pieno rispetto dei requisiti organizzativi e igienico sanitari previsti dalla vigente normativa in materia di accreditamento e di gestione delle attività di prelievo.
3. Il concessionario si impegna in particolare a garantire con proprio personale medico, infermieristico ed amministrativo, munito di materiale di pronto soccorso e sanitario, le attività di prelievo, ritiro campioni, consegna referti (sigillati nel rispetto delle disposizioni sancite dalla normativa sulla tutela della privacy), riscossione ticket, smaltimento rifiuti speciali.

4. Il concessionario fornirà a sua cura e spese tutto il materiale necessario per garantire l'esecuzione del servizio, nonché garantire il trasporto dei materiali biologici presso il proprio laboratorio di _____ e provvederà al riordino e alla pulizia dei locali messi a disposizione per l'attività di prelievo dopo ogni attività.
5. A seconda della richiesta dell'utente e/o del medico di base, i referti potranno essere ritirati presso i locali messi a disposizione per l'attività di prelievo a Soviore, nei giorni di apertura degli stessi, ovvero trasmessi via fax o e-mail senza oneri a carico dell'utente.
6. Gli esami segnalati come "urgenti" dal Medico prescrittore, saranno disponibili in giornata ed, a richiesta, comunicati immediatamente al Medico richiedente; l'esecuzione dell'attività protrombinica sarà disponibile entro il pomeriggio ed i risultati saranno trasmessi con modalità da concordare.
7. Il concessionario provvederà direttamente alla riscossione del ticket dovuto dall'utenza e fatturerà alla ATS secondo le tariffe del vigente nomenclatore, assumendo a proprio carico tutti gli oneri derivanti dalla gestione del servizio prelievi, senza oneri a carico del Comune di Soviore; le prestazioni effettuate dallo SMeL del concessionario saranno allo stesso rimborsate dal Servizio Sanitario Regionale senza oneri a carico del Comune.
8. Il concessionario si impegna ad usufruire degli ambulatori destinati all'attività di prelievo esclusivamente per svolgere detta attività e soltanto negli orari stabiliti ed indicati nella presente convenzione salvo successive concordate modifiche; eventuali modifiche dovranno essere tempestivamente concordate ed autorizzate dal Comune di Soviore.
9. Il concessionario dovrà altresì accettare la continuità del servizio anche mediante esercizio dello stesso in altri locali concessi in uso da questa amministrazione sia se gli stessi siano gestiti da essa direttamente o concessi a soggetti terzi qualora l'amministrazione per qualsiasi motivo d'interesse pubblico necessiti l'utilizzo dei locali dati in concessione.
10. L'amministrazione sarà sempre legittimata a procedere con revoca anticipata della concessione per esigenze di interesse pubblico connesse all'utilizzo dei locali comunali senza che ciò possa determinare motivo di ristoro da parte del concessionario fatta salva l'eventuale restituzione del rateo di canone annuo relativo ai mesi non usufruiti.
11. Rimane comunque stabilito che i locali concessi non saranno fruiti in maniera esclusiva dal concessionario ma nel periodo in cui gli stessi non saranno fruiti dallo stesso per le esigenze del servizio l'ente concedente ne potrà disporre a suo piacimento anche affidando ulteriore uso in concessione ad ulteriori terze parti.

ART. 4 – DURATA

1. La presente convenzione ha la durata di anni 2 (due) a decorrere dall'01.03.2026 fino al 29.02.2028, con previsione di tacito rinnovo per uguale periodo, in mancanza di disdetta a favore di ognuna delle parti, da inviarsi almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza.
2. La convenzione potrà essere revocata anticipatamente dall'Amministrazione Comunale per gravi inadempienze dando preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni; il concessionario potrà recedere dalla convenzione esclusivamente per gravi e documentati motivi con preavviso di uguale durata.
3. Per tutta la durata della convenzione è fatto divieto al concessionario di affidare o cedere ad altri enti o soggetti lo svolgimento delle attività di prelievo regolate dalla convenzione e i diritti o gli obblighi da essa derivanti.

ART. 5 - RESPONSABILITÀ

1. Il concessionario si fa carico della gestione di ogni eventuale controversia che possa insorgere nel rapporto con l'utenza ed in ogni fase dell'erogazione dei servizi da esso assicurati.
2. Il concessionario risponde direttamente per l'attività svolta e per l'operato dei collaboratori di cui si avvale e risponde con essi per eventuali danni arrecati a persone o cose, restando a suo carico ogni risarcimento.

ART. 6 – CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o applicazione del presente atto saranno affrontate con spirito di reciproca collaborazione e tenendo conto che la comune finalità è quella di rendere un servizio altamente qualitativo alla cittadinanza; in ogni caso sarà competente il Foro di Bergamo.

ART. 7 – SPESE

Tutte le spese, derivanti dalla stipula della presente convenzione sono a carico della Società concedente.

Art. 8 – TUTELA DEI DATI DEI CONTRAENTI

Si allega Informativa al trattamento dei dati personali Fornitori ai sensi del D.LGS 196/03 e del Rg. UE 2016/679.

ART. 9 – RINVIO AD ALTRE NORME

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rinvia alla normativa vigente in termini di concessioni.

Letto, confermato e sottoscritto

Sovere, _____

Per il Comune di Sovere

La Responsabile del Settore Affari Generali

Per la soc. _____

Allegati:

copia c.i. dei firmatari ove non firmato digitalmente